

STATUTO

2353
21.10.2020
3

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, in base agli artt. 36 e seguenti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'associazione di volontariato denominata "Mondobimbi ODV" con sede in Peccioli, da ora in avanti indicata con il termine 'associazione'.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità solidaristiche e di utilità sociale:

- creare legami di reciproca conoscenza e solidarietà tra le comunità del Nord e del Sud del mondo,
- favorire un dialogo interculturale come occasione di formazione per le nuove generazioni creando così le basi per una cittadinanza tollerante ed aperta,
- promuovere la conoscenza dei diritti dell'infanzia secondo la "Dichiarazione universale dei diritti del bambino", e l'informazione sulle relazioni di squilibrio tra il Nord ed il Sud del mondo che mantengono il dislivello tra le condizioni subumane dei bambini dei paesi poveri e l'abbondanza sfrenata della nostra vita quotidiana,
- rendere possibile la conoscenza diretta tra le nostre comunità religiose e civili e le realtà di comunità tanto lontane e diverse per ridurre i pregiudizi sociale e razziali,
- sostenere i principi di uguaglianza e reciprocità tra culture diverse per cui l'aiuto fornito non è elemosina ma occasione di scambio,
- finanziare, anche in forma diretta, attività e progetti a favore dei bambini poveri, orfani o handicappati in Madagascar o in altro paese del Sud del mondo.

Queste finalità vengono raggiunte mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; in particolare, incontri diretti e testimonianze nelle scuole grazie a persone che fanno da "ponte" tra le diverse popolazioni e l'avvio di percorsi di educazione interculturale nelle scuole per la conoscenza delle "diverse ricchezze" tra i vari paesi del Nord e del Sud del mondo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare, iniziative di sostegno alla finanza etica e al risparmio consapevole e l'avvio di gemellaggi tra le classi elementari e medie del nostro territorio e le scuole del Madagascar o di altri paesi;

Elowade

Paula

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; in particolare, lo sviluppo di una rete di solidarietà tra famiglie del Nord e del Sud del mondo attraverso l'adozione a distanza

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4 BILANCIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, l'Organo di amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



ART. 5 ASSOCIATI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'associazione è improntata, nelle relazioni interne tra associati e i collaboratori, ai valori della tolleranza, del rispetto reciproco, del non-giudizio, sul confronto aperto e onesto, sulla valorizzazione dei talenti delle persone.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Il numero degli associati è illimitato.

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Organo di amministrazione, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte: le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate purché approvate dall'organo di amministrazione;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, inclusi tutti i libri associativi, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa (qualora prevista) secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo di Amministrazione;
- 3) l'Organo di Controllo, se obbligatorio per Legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o tramite e-mail con avviso di lettura, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda



Handwritten signature

Handwritten signature: Paolo Fenu

convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto fra i presenti.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

E' considerato valido anche l'intervento e la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, co. 4, art. 24 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



ART. 10 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 15 nominati dall'Assemblea fra gli associati. I membri rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti l'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Organo di amministrazione può nominare altri associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di amministrazione è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno quando due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di amministrazione.

I verbali di ogni adunanza, redatti a cura di un incaricato nominato nell'Assemblea e sottoscritti dal medesimo, vengono conservati agli atti.

L'Organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea.



Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Su deliberazione dell'Organo di amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei all'Organo medesimo.

ART. 12 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione

ART. 15 I LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al Presidente.

ART. 16 I LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 18 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Recordi,
18 Settembre 2020

Glossa

Famichetti



3 2353 21/10/2020

0,00 **TZ420L002353000LC**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4